

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(MACCANICO)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonchè interventi per lo spettacolo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha segnalato talune inadeguatezze della disciplina vigente in materia di produzione dei bilanci delle imprese editoriali e radiotelevisive. In particolare, ha rilevato che detta disciplina non è conforme alle norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia societaria e non è pienamente funzionale all'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge; da una parte, essa risulta eccessivamente gravosa per le imprese editoriali e radiotelevisive e, dall'altra, non consente un effettivo e diretto controllo degli elementi più significativi e peculiari dell'attività di tali imprese.

A tal fine, il Garante ha suggerito l'immediata introduzione di una nuova e più adeguata disciplina.

È stato, pertanto, predisposto dapprima il decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale e da ultimo reiterato con il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439.

Il presente decreto, che recepisce emendamenti approvati dalla I Commissione del Senato in sede referente, prevede, all'articolo 1, in sostituzione del precedente obbligo di trasmissione del bilancio, quello di comunicazione al Garante di dati, contabili ed extracontabili, e di notizie richiesti dalle normative vigenti.

L'individuazione di tali informazioni, nonché le modalità ed i termini per l'invio delle stesse, sono determinati dal Garante, ferma restando la possibilità di chiedere ulteriori atti e documenti non espressamente tipizzati (articolo 1, comma 2). Inoltre, si è esteso l'obbligo di trasmissione dei dati anche alle Amministrazioni ed enti pubblici, relativamente alle proprie spese pubblicitarie. È previsto un regime particolare di «comunicazione unica» per taluni soggetti (fondazioni, enti morali, associazioni, sindacati, eccetera).

Il Garante propone ora che tra i destinatari degli adempimenti previsti siano inserite le imprese che esercitano attività di radiodiffusione sonora o televisiva in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, anche al fine di allinearsi al criterio contenuto nella nuova normativa proposta in materia in recenti disegni di legge.

L'articolo 2 concerne l'obbligo di pubblicazione dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio di esercizio per i soggetti di cui all'articolo 11, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e per le imprese concessionarie di pubblicità.

In particolare, al comma 4 viene ora riformulata la definizione del requisito della rappresentanza parlamentare (che dà diritto all'ammissione ai contributi del relativo organo di stampa) che viene stabilito in due rappresentanti eletti nel Parlamento nazionale ovvero uno nel Parlamento nazionale e uno nel Parlamento europeo. La nuova normativa decorre dall'inizio dell'XI legislatura, a condizione che siano state presentate le domande nei termini previsti, nei limiti dello stanziamento di legge.

Il comma 5 prevede che la dichiarazione di appartenenza e di rappresentanza della forza politica ai fini della ammissione ai contributi dei rispettivi organi di stampa avvenga per effetto della presentazione di una dichiarazione da parte dei parlamentari interessati.

Viene inoltre inserito il comma 6 che modifica gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, concernente l'erogazione di contributi alle imprese editrici, al fine di chiarirne la portata e correggerne alcuni effetti distorsivi. Infatti nello stesso articolo 3, nell'ultimo periodo del comma 2, appare la condizione che i contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa; con la dizione inserita nell'at-

tuale testo del decreto-legge si viene ad applicare tale norma anche nel caso in cui l'impresa richiedente (naturalmente rientrante nelle categorie definite dalla norma) faccia parte di un gruppo derivante dall'esistenza di rapporti di controllo o collegamento con altre imprese, correggendo una chiara imprecisione della norma modificata.

La modifica introdotta non comporta necessità di nuova copertura, rientrando la spesa nello stanziamento già previsto per la legge 7 agosto 1990, n. 250.

Rispetto al precedente decreto-legge è stato eliminato il comma 7, in quanto lo stanziamento di 35 miliardi di lire per la proroga delle agevolazioni di credito all'editoria è trasferito nella legge finanziaria per l'anno 1997.

Viene inserito il comma 7 per eliminare la riserva del 50 per cento, a favore delle imprese editrici di libri con fatturato inferiore a 10 miliardi di lire, nell'ammissione alla agevolazioni di credito previste dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, disposta nell'articolo 2, comma 32, della legge n. 28 dicembre 1995, n. 549, non presentandosi oggettivamente la situazione ipotizzata nelle dimensioni indicate.

Viene inserito il comma 8 al fine di rendere più severi i requisiti di ammissione ai contributi previsti all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per rientrare nei limiti dello stanziamento, in quanto ridotto rispetto all'originario per effetto di norme di carattere generale.

Nell'articolo 3, inserito su richiesta del Garante, vengono ulteriormente ridotte le sanzioni già previste nell'ipotesi di mancata comunicazione dei documenti, dati e notizie richiesti dal Garante ed in caso di mancata pubblicazione dei bilanci.

L'articolo 4 consente al Garante di avvalersi della Guardia di finanza per svolgere accertamenti specifici.

L'articolo 5 prevede l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 1 di ottemperare ai provvedimenti emanati dal Garante, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 6, conseguentemente, abroga le norme relative agli obblighi contabili, incompatibili con le disposizioni del provvedimento, ed elimina in particolare il requisito della presentazione dei bilanci e dei relativi allegati, richiesto dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per il rilascio e la validità delle concessioni radiotelevisive.

L'articolo 7 prevede una modifica dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, con particolare riferimento alle rappresentazioni non considerate pubbliche.

Con l'articolo 8 sono assegnati contributi straordinari al Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro alla Scala di Milano e al Teatro comunale dell'Opera di Genova.

Da ultimo, la disposizione dell'articolo 9 armonizza il provvedimento con il testo dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, eliminando alcune discontinuità nella protezione del diritto d'autore.

Gli articoli 10 e 11 recepiscono gli emendamenti della 1ª Commissione del Senato. Il primo articolo provvede a snellire la composizione delle commissioni consultive operanti presso il Dipartimento dello spettacolo, nonchè ad istituire la commissione consultiva per la danza. La presidenza di tali commissioni spetta al capo del Dipartimento. Con l'articolo 11 si istituisce il comitato per i problemi dello spettacolo, avente funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore. L'istituzione degli organi previsti dagli articoli 10 e 11 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 febbraio 1994, n. 129, 26 aprile 1994, n. 252, 30 giugno 1994, n. 421, 29 agosto 1994, n. 520, 28 ottobre 1994, n. 606, 23 dicembre 1994, n. 728, 1° marzo 1995, n. 59, 29 aprile 1995, n. 137, 28 giugno 1995, n. 254, 28 agosto 1995, n. 356, 27 ottobre 1995, n. 442, 23 dicembre 1995, n. 544, 26 febbraio 1996, n. 77, 26 aprile 1996, n. 213, 22 giugno 1996, n. 331, e 8 agosto 1996, n. 439.

Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 1996.

Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilancio delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare alcune norme della legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di snellire la composizione delle commissioni consultive operanti presso il Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio e di istituire un Comitato per i problemi dello spettacolo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assegnare contributi straordinari a favore del Teatro dell'Opera di Roma, e del Teatro alla Scala di Milano, al fine di conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario dei medesimi enti, nonché a favore del Teatro comunale dell'Opera di Genova, al fine di assicurare il pieno funzionamento e la valorizzazione degli impianti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina di protezione del diritto d'autore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Articolo 1.

*(Informazioni dovute all'Ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria)*

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonchè eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonchè, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.

(Obbligo di pubblicazione del bilancio)

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonchè, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco

che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.».

4. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

«10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:».

5. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

«11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.».

6. Dopo il comma 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

«11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 3. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 del medesimo articolo sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.».

7. Nell'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

8. È abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, così come aggiunto dall'articolo 2, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il penultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.».

Articolo 3.

(Sanzioni)

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, nei termini e con modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Articolo 4.

(Utilizzazione della Guardia di finanza)

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Articolo 6.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente capo.

CAPO II

Articolo 7.

(Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche)

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nella sede dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purchè destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.».

Articolo 8.

(Contributi straordinari ad enti lirici)

1. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

2. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.

Articolo 9.

(Durata della protezione del diritto d'autore)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo 1-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.».

2. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonchè dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse.».

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, semprechè, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

5. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della

presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995».

6. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

Art. 10.

(Disposizioni in tema di commissioni consultive del Dipartimento dello spettacolo)

1. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

2. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale della musica, nonchè ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.

3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 2 sono composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano

con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.

4. I componenti delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

5. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 2 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 3.

7. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 2 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

8. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 1 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

Art. 11.

(Comitato per i problemi dello spettacolo)

1. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui all'articolo 10, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.

3. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 4.

4. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle sopresse commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 10.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.».

Articolo 12.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI - MACCANICO - CIAMPI - VELTRONI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK